

Al Presidente della Provincia di Biella  
Avv.to G. L. Foglia Barbisin

Al Responsabile del Procedimento  
dr. Graziano Stevanin  
Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell'Aria,  
Energia, Acque reflue, Risorse idriche

Al Sindaco del Comune di Salussola  
Per.to Agr. Carlo Cabrio

loro sedi - via pec

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it  
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it  
uftec.salussola@pec.ptbiellese.it

**Oggetto: Procedura VIA relativa al progetto di "Discarica monodedicata a materiali di costruzione contenenti amianto e localizzato in Regione Brianco".**

**Osservazioni di "NO TAV Gruppo Biellese; Rifondazione Comunista Federazione di Biella; Potere al Popolo –Biella; Coalizione Sociale Biellese; PMLI Organizzazione di Biella, Legambiente circolo Biellese Tavo Burat" sulle integrazioni progettuali presentate dal Proponente in data 4 novembre 2019.**

Le scriventi associazioni, nel pubblico interesse, presentano le seguenti osservazioni.

### **Premessa**

A seguito dell'annullamento per due vizi formali della Determina Dirigenziale della Provincia di Biella n° 1175 del 25/10/2018, annullamento disposto con la Sentenza T.A.R. Piemonte Sez. I n. 839/2019 del 8 maggio 2019 e pubblicata in data 25/07/2019, l'Autorità competente non ha immediatamente avviato alcuna misura ed iniziativa.

Ad avviso delle scriventi associazioni il Responsabile del Procedimento avrebbe dovuto, senza indugiare, convocare una nuova e ricomposta CdS per una **"seduta di riassunzione del procedimento"** atta a verificare le azioni da intraprendere. Sotto un profilo tecnico infatti:

1. la censura del TAR circa la composizione della precedente Cds avrebbe potuto immediatamente essere risolta da una nuova e ricostituita CdS con l'esame e riapprovazione (totale o parziale) dei lavori e delle conclusioni precedentemente svolti e assunti (la riduzione degli enti di diritto presenti in conferenza non modificava infatti l'orientamento espresso sul progetto), **sanando il primo vizio.**
2. provvedere di conseguenza al formale invio della "comunicazione di preavviso di rigetto" disciplinata dall'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. , **sanando il secondo vizio.**

Diversamente l'Autorità competente ha atteso che il Proponente, **con autonoma iniziativa**, depositasse in data 3 novembre 2019 (tre mesi dopo la pubblicazione della sentenza) una modificata versione progettuale.

**Deposito revisioni ed integrazioni a supporto dell'Istanza di pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata in data 16/05/2017, ai sensi della Parte Seconda Titolo III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al Progetto denominato "Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto", localizzato in Località Brianco, Comune di Salussola (BI)".**

Il Proponente specifica nell'avviso che il Progetto è stato modificato **a titolo volontario**.

Le scriventi associazioni dubitano fortemente che tale complessivo operare (l'anomala inerzia dell'autorità competente e l'autonoma iniziativa del Proponente) siano frutto del caso ma rispondono, concertate o meno, ad evitare che:

- il Proponente debba rispondere con delle integrazioni ad un **formalizzato rigetto**;
- il Responsabile del Procedimento debba rispondere sotto il profilo erariale dei vizi procedurali (errori) che il TAR ha riconosciuto.

L'Autorità competente ha dunque convocato la nuova CdS solo a seguito della iniziativa volontaria del Proponente con nota del 22 novembre 2019.

La nuova CdS si è riunita in data 20 dicembre (manca ancora il verbale dell'incontro) disponendo la riassunzione del procedimento. In particolare sono stati approvati i lavori delle precedenti CdS (sono validati i pareri pervenuti o espressi da chi è stato ritenuto idoneo dal TAR e i verbali delle sedute, considerando quali contributi, al pari delle pubbliche osservazioni, gli interventi degli enti non legittimati in CdS dalla sentenza del TAR.

Tale modalità di procedere ha un risvolto negativo. L'Autorità competente, con certa soddisfazione del Proponente, ha indicato sul proprio sito istituzionale che le osservazioni dovranno riguardare i **"nuovi elaborati progettuali volontariamente sottoposti a revisione ed integrazione rispetto a quelli vagliati nel corso del procedimento poi concluso con la D.D. 1175/2018 annullata"** ovvero che chiunque potrà presentare **"NUOVE osservazioni scritte ma sulle integrazioni modifiche progettuali qui pubblicate"**.

Non è espressamente dichiarato dalla Autorità competente, ma è implicito nella comunicazione, che le osservazioni su parti del progetto non oggetto di integrazioni e già esaminate in procedura, non saranno, di fatto, considerate.

Occorre a questo punto fare un breve passo indietro e ricordare sinteticamente alcuni passaggi procedurali:

1. 16.05.2017 : 1° deposito del progetto
2. 14/07/2017: scadenza 1^ fase osservazioni
3. 23.11.2017 : 2° deposito progetto - regolarizzazione a seguito modifiche testo unico ambientale
4. 28/12/2017 : istituzione Inchiesta pubblica
5. 12/02/2018 : scadenza 2^ fase osservazioni

**6. 30/05/2018 : conclusioni della Inchiesta Pubblica**

7. 15/06/2018 : invio delle QUESTIONI formulate da CdS al Proponente ( richiesta di integrazioni)
8. 17/08/2018 : 3° deposito progetto (integrazioni)
9. 17/09/2018 : 3^ fase osservazioni
10. 25/10/2018 : determina 1175 – Giudizio sfavorevole
11. 08/05/2019 : sentenza del TAR – annullamento Determina 1175/2018

Come si può constatare solo una parte delle osservazioni (2^ fase) sono state oggetto di un esame dell'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica*; per la 1^ e 3^ fase le osservazioni sono state oggetto di diretta analisi di CT, OT e CdS.

Occorre peraltro considerare che l'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica*:

- non ha richiamato e considerato nella propria Relazione Finale prodotta in data 30/05/2018 tutte le osservazioni pervenute (vedasi al riguardo il rilievo presentato in data 17 settembre 2019 dalle scriventi associazioni). Ma allo stesso tempo **non ha formalmente precisato che le osservazioni non richiamate non erano ammissibili** (competenza attribuita al Presidente dall'art.14 , punto 3 ultimo comma: *“Il presidente dell'inchiesta pubblica, d'intesa con gli esperti, decide sull'ammissibilità delle memorie in base agli argomenti trattati”*).
- ha condotto una lettura dell'inquadramento normativo e programmatico sostanzialmente volta – ad avviso delle scriventi associazioni – volta a sminuire il peso delle indicazioni della pianificazione regionale in tema di amianto e rifiuti speciali (localizzazione, dimensione, siti idonei, ecc.) valutando tali piani come meri **strumenti ricognitivi** (*pur non individuando siti per lo smaltimento, il Piano suggerisce possibili soluzioni , il Piano non ha inteso individuare specifici siti per lo smaltimento, la realizzazione di discariche per smaltimento dell'amianto non viene vietata dalla Proposta della Regione Piemonte per la gestione delle aree di ricarica degli acquiferi, il Piano, nel fotografare tale realtà, non pone vincoli alle soluzioni di smaltimento previste dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione di nuovi impianti, il fatto che un sito sia "marcato " tra quelli non idonei non deve essere letto necessariamente come una "boccatura" del sito, così come, al contra rio, un sito che a seguito dello screening non presenti elementi di negatività non può essere valutato necessariamente idoneo, il documento regionale non si pone pertanto come un'individuazione di siti di smaltimento, ma bensì come uno studio ricognitivo*).
- ha sostanzialmente confinato i rilievi (numerosi e predominanti) volti a confutare la ratio della proposta progettuale, lasciando spazio ed attenzione solo a quanto “migliorabile” o “mitigabile”.

Probabilmente la composizione dell'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* è stata sbilanciata dalla presenza di un funzionario nominato dalla Regione Piemonte che ha partecipato alla redazione del Piano Amianto. Ovvero è mancata quella terzietà necessaria al corretto esame delle osservazioni prevalendo probabilmente la visione personale, non ostacolare gli interventi per il conferimento di amianto, anche se questi non sono in linea con le indicazioni del piano. Nel merito si veda oltre.

L'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* ha esaminato comunque in complessivi 24 capitoli le varie problematiche previa:

- lettura normativa o sulle problematiche generali in tema amianto (7 capitoli dedicati)

- descrizione degli elementi progettuali (in 18 capitoli)
- valutazione delle criticità in fase descrittiva ( in 7 capitoli)
- analisi delle osservazioni scritte pervenute (18 paragrafi)
- riferimento ad elementi aggiunti raccolti in audizione (**nessuno**)
- commenti espressi su singola problematica (19 commenti)
- conclusioni finali (1)

La relazione finale (119 pagine) è stata formalmente acquisita dalla Autorità competente solo con l'atto finale, la determina 1175 del 25/10/2018.

Risulta impropria la *presa d'atto* disposta con Decreto del Presidente n° 37 in data 04 giugno 2018. L'art.lo 14 della L.R. 40/1998 attribuisce la decisione sulla Inchiesta Pubblica e la nomina dell'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* alla Autorità competente e conseguentemente questo è l'unico soggetto titolato alla presa d'atto.

Anche i disposti del Testo Unico Ambientale individuano nell'Autorità competente l'unico soggetto deputato a :

Art.lo 24 bis

1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica.

L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

Art.lo 27.bis

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

Ai sensi delle disposizioni regionali l'inchiesta pubblica deve concludersi con una relazione sui lavori svolti *almeno trenta giorni prima del termine per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale*.

Nel caso *de quo*, la relazione finale dell'*Inchiesta Pubblica* è stata acquisita contestualmente all'espressione del parere (determina 1175/2018) e non almeno trenta giorni prima del termine per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, e la determina è stata annullata con la sentenza del TAR.

Ricapitolando:

1) La presa d'atto della relazione finale del dell'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* da parte del Presidente della Provincia di Biella in data 4 giugno 2018 non ha alcun concreto valore procedurale. L'acquisizione di tale relazione è una esclusiva competenza della Autorità competente.

2) L'Autorità competente ha acquisito tale relazione **tardivamente** con un atto che è stato dichiarato **nullo**.

3). Nel verbale della riunione OT + CT del 5 giugno viene riportato che la relazione finale (acquisita informalmente) è stata oggetto di **analisi** durante la riunione:

Come già precisato nel verbale della riunione precedente (cui si rimanda per tale indicazione) tutte le predette note/osservazioni, insieme ad altri documenti pervenuti nel prosieguo, sono stati oggetto dell'esame e della valutazione da parte dell'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica, i cui esiti sono stati inclusi nella Relazione Finale di quest'ultima, oggetto di analisi e recepimento durante la riunione odierna.

ma non vi è concreta traccia di questa **analisi**, un esame capitolo per capitolo, seguendo lo schema espositivo utilizzato dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* nella propria corpora relazione.

4) L'OT + CT (e successivamente la CdS) si limitano ad includere nell'elenco delle QUESTIONI già licenziato nella riunione OT +CT del 13 marzo 2018 da sottoporre al Proponente alcune contenute note tratte, **discrezionalmente**, dalla Relazione Finale prodotta dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica*. Queste 7 note sono costituiscono parte delle QUESTIONI n° 8, 12, 19, 21 , 23 , 26 e 32.

5) Nella CdS del 14/06/2018 non verranno peraltro esposti al Proponente (e nemmeno riportati nella nota prot. 14672 del 15/06/2018 di trasmissione delle QUESTIONI, che tra i propri allegati non contempla la Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica) **tutti gli argomenti** evidenziati anche dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* nella propria Relazione Finale ma esclusivamente gli argomenti "**filtrati**" dalla OT + CT, **disattendendo quanto dichiarato dal Presidente della OT + CT nella seduta del 5 giugno 2016**

Tutto ciò premesso, il Presidente dell'O.T.+C.T. fa presente che la riunione odierna del predetto avrà, oltre che all'aggiornamento delle conoscenze necessarie all'O.T.+C.T. per lo svolgimento della propria istruttoria tecnica, specificamente la funzione di evidenziare tutti gli argomenti inerenti il progetto qui istruito che per l'O.T.+C.T. siano ritenuti necessitanti di una richiesta di approfondimenti da parte del proponente, unitamente alla presa d'atto dei contenuti della Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica e delle eventuali segnalazioni di richieste di integrazione/chiarimento colà contenute. Tutti gli argomenti (evidenziati pertanto sia dall'O.T.+C.T., sia dall'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica nella propria Relazione Finale) reputati come necessitanti di richiesta integrazioni saranno successivamente dettagliatamente illustrati alla "Acqua & Sole" s.r.l. nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06. p.v.

6) La opinabile lettura dell'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* circa la sussistenza di una pianificazioni solo "ricognitoria" e la ulteriore filtrazione della Relazione Finale da parte di OT, CT e CdS hanno portato a **derubricare** i principali rilievi posti da coloro che avevano presentato osservazioni (rispetto delle indicazioni di piano, dimensionamento, localizzazione, alternative), ovvero quanto avrebbe potuto portare ad un diniego del positivo parere di compatibilità ambientale; in pratica sono state considerate solo quelle osservazioni che al più portano a provvedimenti prescrittivi, volti a migliorare la proposta progettuale ma non a confutarla.

Per le ragioni sopra esposte queste associazioni ritengono che la procedura di VIA, riaperta con il deposito volontario di alcune integrazioni, non possa limitarsi all'esame di queste integrazioni.

Occorre viceversa, sia sotto un profilo formale che sostanziale, che OT, CT e CdS riprendano complessivamente il riesame di tutte le osservazioni pervenute e della Relazione Finale condotta dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica*, che formalmente, non è stata acquisita stante l'annullamento del TAR.

Tale riesame dovrebbe essere condotto:

- per tutte le parti di osservazioni non considerate dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta* ma da questo organismo non dichiarate inammissibili.
- motivatamente, ovvero illustrando ( a verbale) perché alcune parti dell'analisi condotta dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* sono state tradotte in richieste di integrazioni ed altre no.

Queste associazioni richiamano pertanto le osservazioni già presentate nelle precedenti fasi (14/7/2017, 12/2/2018, 17/9/2018 – vedi allegati) e ne richiedono la trattazione nell'attuale procedura.

Stante inoltre la derubricazione operata dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* (vedasi quanto illustrato al precedente punto 6) relativamente ai principali rilievi posti da coloro che avevano presentato osservazioni (rispetto delle indicazioni di piano, dimensionamento, localizzazione, analisi delle alternative) queste associazioni ritengono doverose le seguenti **osservazioni**.

Preliminarmente si richiamano le 4 fonti normative:

- 1) **DCR 1 marzo 2016, n. 124 – 7279** - “Piano regionale amianto per gli anni 2016-2020”.
- 2) **DGR 20 febbraio 2017, n. 25-4693** - "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto".
- 3) **DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215** - “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS)”.
- 4) **D.C.R. 2 febbraio 2018 n. 117-10731** – “Aree di ricarica degli acquiferi profondi”

In corso di istruttoria vi è stata da parte del Proponente e successivamente da parte di OT , CT e CdS una confusione tra i “fabbisogni” di quadrante e le “capacità di deposito”, le volumetrie complessive dei siti ritenuti potenzialmente idonei per quadrante.

Nella QUESTIONE 1 posta al Proponente si legge infatti:

Lo stesso documento, di seguito fa un quadro complessivo della Regione Piemonte dove ipotizza uno scenario di ripartizione degli impianti (cfr pag. 50 D.G.R. 20.02.2017, n. 25-4693 ):

- *In sintesi, si ritiene di poter ipotizzare il seguente quadro, indicativo per macro-aree territoriali:*

| Area di riferimento volumetria ipotizzabile [m <sup>3</sup> ]                 |                               |
|---|-------------------------------|
| Quadrante 1 - Territorio nord-occidentale della Città Metropolitana di Torino | 400.000 - 600.000             |
| Quadrante 2 - Territorio del Cuneese  | 500.000 - 800.000             |
| Quadrante 3 - Piemonte sud-orientale  | 500.000 - 1.000.000           |
| Quadrante 4 - Piemonte settentrionale   | 400.000 - 600.000             |
| <b>Totale</b>   | <b>1.800.000 - 3.000.000*</b> |

Ma nella DGR 20 febbraio 2017, n. 25-4693 non sono analizzati i fabbisogni ma condotto uno *screening selettivo* volto a stimare le disponibilità di volumi in miniera o cave dismesse ritenuti idonei per il conferimento di RCA.

Anche nella seduta del 18/09/2018 si ripresenta lo stesso errore, confondere fabbisogni con capacità

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 1" surriportata rileva che il progetto, inizialmente dimensionato per un volume utile di smaltimento di 1.865.000 m<sup>3</sup> è stato ridotto di una quota pari a circa il 22 %, individuando una nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m<sup>3</sup>, ca. 1.050.000 m<sup>3</sup> al netto della terra infrastrato, riducendo il rilevato previsto in progetto di circa 7 m.

Il progetto, nella nuova configurazione, si propone di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti di cemento amianto del Quadrante Settentrionale e delle propaggini più prossime dei Quadranti adiacenti: Quadrante 1 - Territorio Nord Occidentale e Quadrante 3 - Piemonte Sud – orientale, indicate nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto" rendendolo più coerente con la Pianificazione regionale.

Occorre considerare in proposito che nel citato approfondimento per il Piemonte Settentrionale viene stimato un fabbisogno di ca. 400.000 m<sup>3</sup> – 600.000 m<sup>3</sup> e che, per la Città Metropolitana di Torino, nella quale il "Piano" non contempla nuovi impianti di smaltimento, si prevede un analogo fabbisogno stimato in ca. 400.000 m<sup>3</sup> – 600.000 m<sup>3</sup>, mentre per il Quadrante 3 – Piemonte Sud – orientale si stima un fabbisogno di 500.000 m<sup>3</sup> – 1.000.000 m<sup>3</sup>.

Va inoltre osservato che il Piano Amianto, considerata la sola disponibilità di 560.000 mc negli impianti della Città metropolitana di Torino, onde evitarne l'esaurimento per le necessità dei quadranti esterni, sottolinea l'importanza di nuovi impianti in questi quadranti. Non definisce che nei quadranti Settentrionale, Meridionale e Orientale debbano essere distribuiti e realizzati le capacità di invaso considerate per il quadrante della Città Metropolitana di Torino.

Conseguentemente la QUESTIONE 2, che l'OT e CT danno per superata ( e contestualmente viene validato un dimensionamento superiore ala quadrante settentrionale) è fondata su un errore interpretativo.

I fabbisogni , va ricordato, sono stati stimati a livello regionale nella DCR 1 marzo 2016, n. 124 – 7279 in circa 2.000.000 mc.

I piani sopra richiamati, pur non strutturati con apposite NTA, ovvero non disponendo divieti hanno comunque indicato **obiettivi e strategie**.

La più importante è senza dubbio quella contenuta nella **DCR 1 marzo 2016, n. 124 – 7279** al paragrafo "Obiettivi e strategie operative" del capitolo "Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto":

*3 promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;*

Ovviamente una nuova cava, in un contesto non individuato dallo studio ARPA adottato dalla Regione con la **DGR 20 febbraio 2017, n. 25-4693**, pur non essendo **espressamente vietato** dalle norme, non **risponde** agli "obiettivi e strategie operative" fissati in pianificazione.

L'Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica non ha voluto considerare tale evidenza quale criticità nella procedura di VIA e tale approccio, una sorta di "garantismo", non può che risultare anomalo.

In sede di VIA, e in generale di **fronte alla pubblica opinione**, occorre infatti rendere conto del perché le indicazioni di Piano vengono disattese.

Ovviamente gli strumenti in sede di VIA per valutare tale “rispondenza” devono essere condotti considerando le ulteriori disposizioni intervenute, ovvero il **DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215** e il **D.C.R. 2 febbraio 2018 n. 117-10731**.

Nel primo DCR è sostenuto il principio di prossimità e sostenibilità ambientale ed economica; nel secondo è ammessa la realizzazione di discariche per RCA in aree di ricarica ma con particolari prescrizioni per quanto concerne la realizzazione della barriera (A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità  $K \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da  $\geq 1$  m a  $\geq 2,5$  m.)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti. | Riduzione dei quantitativi conferiti presso le altre regioni o verso altri paesi (in particolar modo extraeuropei) individuando le carenze tecnologiche presenti in regione. | Monitoraggio delle tipologie impiantistiche presenti sul territorio.<br>Promuovere studi atti ad individuare aree, interessate da attività estrattive non più attive, adatte allo smaltimento dei RCA (anche tenendo conto della possibilità di utilizzare depositi sotterranei). |
|---|--|---|

Il principio di prossimità e sostenibilità ambientale portano inevitabilmente a dover considerare attentamente aspetti dimensionali e localizzativi ( e il legislatore sta immaginando tale necessità in relazione ai siti idonei emersi dallo *screening selettivo* condotto da ARPA)

Anche le particolari esigenze per la realizzazione della barriera per le discariche localizzate in area di ricarica il reperimento di materiale argilloso impongono valutazioni localizzative e dimensionali (per economia nella gestione dei materiali per la realizzazione della barriera può essere ritenuto meno conveniente realizzare le discariche in area di ricarica delle acque).

Nell’analisi del dimensionamento e delle alternative progettuali e dell’opzione zero (fase obbligatori in VIA) sia il Proponente che l’OT, CT e la CdS hanno operato sulla base di ristrette e congeniali ipotesi ancorché con matrici opportunamente pesate al fine di validare la soluzione avanzata dal Proponente.

Su tale tema, dimensionamento e alternative progettuali, l’*Organismo Collegiale dell’Inchiesta Pubblica* ha espresso alcune considerazioni che l’OT, la CT e la CdS non hanno voluto considerare.

*Le alternative che sono state considerate presentano alcuni spunti di discussione che si prestano a diverse interpretazioni, stante il valore oggettivo e soggettivo attribuito alle diverse componenti del territorio e del paesaggio da parte degli Enti e dei privati.*

*In particolare, fermo restando l’esigenza di diminuire l’impatto ambientale e sanitario dovuto alla diffusa presenza di manufatti che contengono amianto, **risulta discutibile l’opzione di realizzare una grande discarica che in un solo sito copre in pratica l’esigenza di una intera regione, ma richiamando anche smaltimenti dalle regioni***



*limitrofe, data l'insufficienza di impianti a livello nazionale e i costi competitivi di smaltimento.*

*Oltre a problemi generali tipici della tipologia di smaltimento di rifiuti in discarica, anche l'inserimento in un territorio che allo stato attuale non appare caratterizzato da significativi elementi di pregio, richiede una modificazione morfologica, con la costruzione di un rilevato di diversi metri al di sopra del piano campagna che rimarrà in modo permanente.*

*Inoltre, le due alternative localizzative utilizzate per il confronto ipotizzano che il materiale per l'allestimento della discarica (o delle due discariche, nel caso dell'opzione B) venga reperito all'esterno del sito previsto per il progetto, dando origine quindi a impatti per il trasporto e a sottrazione di suolo (escavazione). Sul piano economico, ne consegue un aumento di costi non completamente equilibrato.*

*Visto l'ampio dibattito suscitato dall'aspetto delle ALTERNATIVE, è opportuno che il Proponente riveda e ampli le considerazioni e i confronti.*

Va innanzitutto considerato che l'Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica non ha posto limiti alla considerazione di alternative mentre l'OT, la CT e la CdS hanno confinato tale possibilità ai rilievi posti e senza considerare quanto espresso al riguardo nelle osservazioni .

Ad avviso delle scriventi associazioni l'esame delle alternative doveva e deve essere condotto con diverso approccio in quanto l'indicazione del Piano Amianto è quella di **promuovere l'impiego di siti idonei [...] al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse.**

Benché tale indicazione, da sola, giustifichi l'**opzione zero**, l'analisi delle alternative è stata condotta con una modalità *viziata* (si mutua qui la definizione inizialmente utilizzata dall'OT e CT)

La "mega discarica" inizialmente prevista (definiamola Pro1) non è stata infatti ridotta a dimensioni equivalenti alla capacità "idonea" risultante, quanto meno, dall'analisi condotta da ARPA per le capacità disponibili nel quadrante settentrionale, a cui fare riferimento.

E' rimasta "mega" (1.050.000 mc netti di RCA) e proposta *ex novo* e non tra i siti idonei individuati (ex cave o miniere) inficiando di fatto, con la sua capacità attrattiva, un equilibrato ricorso alle volumetrie "idonee" censite da ARPA nei 4 quadranti e il principio di prossimità. La realizzazione di un impianto di tali dimensioni renderà infatti non competitivi gli altri impianti di quadrante (se non di maggiori dimensioni e in ugual contesto costruttivo, di nuova discarica)

Il Proponente ha continuato a proporre un impianto (definiamolo Pro2) e valutare alternative dimensionali sempre considerando impianti con capacità elevata (le ipotesi A1 e A2).

Le scriventi associazioni ritengono pertanto pregiudiziale, ancor prima dell'analisi delle alternative da valutare all'interno del quadrante settentrionale, la questione dimensionale, in rapporto agli obiettivi di piano di rendere effettivamente possibile la prossimità di conferimento, analizzata considerando le capacità dei 4 quadranti. Si tenga conto che con la precedente capacità di circa 1.500.000 mc netti di RCA l'Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica ha valutato una capacità attrattiva non solo dalle altre regioni ma anche dall'estero (in ragione dei costi dichiarati)

In ragione di tale obiettivo nel quadrante settentrionale non si dovrebbero autorizzare impianti eccedenti complessivamente i 600.000 mc ovvero il Proponente dovrebbe illustrare che l'impianto

non avrebbe quella capacità attrattiva che inficia la realizzazione negli altri quadranti di capacità rispondenti al principio di prossimità (nella proposta attuale, viceversa, il Proponente immagina l'impianto a servizio di parte del quadrante meridionale e di Torino Settentrionale).

L'analisi delle alternative dovrebbe dunque essere condotta anche valutando una diversa dimensione dell'impianto proposto in Salussola.

Ovvero il confronto non dovrebbe essere svolto, come è stato fatto, solo tra l'impianto proposto Pro2 di 1.050.000 mc e:

- l'ipotesi A1 (impianto gemello in area di ricarica in ex cava baricentrico al Quadrante settentrionale),
- l'ipotesi A2 (impianto gemello sgravato dai maggior oneri per realizzare la barriera naturale ma meno baricentrico, in area estrattiva dismessa o inattiva)
- l'ipotesi B (impianto di minori dimensioni nello stesso sito)

Il confronto dovrebbe essere condotto considerando una diversa proposta progettuale (compatibile dimensionalmente con il Piano) ovvero la nuova cava e discarica nel sito di Brianco (nel sito del Proponente) ma di soli 500.000 mc netti di RCA, realizzata senza sopra elevazione (max 2 metri sul piano campagna al fine di contenere le problematiche paesaggistiche). Per comodità tale ipotesi progettuale viene qui denominata **Pro3**

Il confronto tra Pro3 con le possibili alternative si amplierebbe per numero di siti considerabili (l'ipotesi con 1.050.000 mc netti di RCA ha ristretto considerevolmente il campo per le ipotesi A1 e A2) riportando correttamente (sotto il profilo dimensionale) il confronto tra quanto è stato stimato possibile da ARPA (rispettando le indicazioni di piano, **promuovere siti idonei**) e quanto sostenuto dal Proponente implicitamente (il piano amianto non è ambientalmente valido, meglio una cava *ex novo* di grandi dimensioni tale da sopperire anche ad altri quadranti).

Il confronto tra Pro3 dovrebbe considerare molte più variabili:

- localizzazione in ex cava/miniera posta in area di ricarica o fuori dall'area di ricarica;
- localizzazione in ex cava/miniera baricentrica al quadrante o periferica al quadrante;
- cava esistente ampliabile per sopperire alle necessità di copertura o di impermeabilizzazione; cava non ampliabile con necessità di reperimento materiali con ulteriori cavazioni
- possibilità di ricorso a terre e rocce di scavo per le necessità di copertura non provenienti da attività di cavazione (opere pubbliche, bonifiche, ecc.)

Come valutare poi queste proposte tra loro ? Con la matrice riportata dal Proponente?

Questo è un altro nodo del problema. In procedura l'OT, la CT e la CdS non hanno infatti eccepito, illustrando uno "un sguardo pubblico e terzo", circa la matrice utilizzata. Anzi, sono state acriticamente accolte le valutazioni e considerazioni del Proponente.

Dall'analisi dei risultati il progetto presentato presenta parametri migliori od equivalenti rispetto ad entrambe le proposte localizzative ("A1" ed "A2").

Rispetto all'alternativa dimensionale, tenendo conto degli impatti derivanti da altra discarica o da altro sito di smaltimento della quota di volumetria necessaria per garantire lo smaltimento della stessa quantità di rifiuti, risulta penalizzante per il traffico indotto (e quindi per le emissioni connesse) oltre che per il consumo di suolo.

Quanto all'"Ipotesi Zero" essa risulta la peggiore relativamente alle emissioni derivanti dal traffico indotto, soprattutto in considerazione della prevalente destinazione all'estero (Germania) dei rifiuti di cemento amianto rimossi.

Queste associazioni osservano invece, ad esempio:

- che l'indice Paesaggio (PAESAGGIO, BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE ED AGROALIMENTARE) è stato considerato equivalente tra la proposta Pro2, che presenta un rialzo ben maggiore della ipotesi B, ovvero il paesaggio è stato valutato esclusivamente con il numero di piante messe a dimora, o senza considerare i diversi contesti di A1 e A2 (dove non ci sono o sono differenti i paesaggi agricoli). Se tale parametro fosse soppesato con un fattore inverso (meno elevato è il soprizzo, miglior indice, si otterrebbero risultati differenti)
- che i costi di conferimento (corretti in corso d'opera da 66,7 a 78,7 euro per l'ipotesi Pro2) andrebbero normalizzati tra loro in ragione del rapporto tra superficie e volumetria. E' evidente che un impianto con minore volume avrà un costo di conferimento maggiore rispetto ad una mega discarica (paragonando al mondo immobiliare con un indice fondiario elevato, ad esempio da 1,5 a 3, ci si può permettere una leggera riduzione del valore della SUL messa in vendita, il margine è tale da assicurare l'abbondante profitto)
- che non dovrebbero essere considerati a bilanciamento gli impatti derivanti da altra discarica o altro sito di smaltimento della quota volumetrica necessaria a garantire lo smaltimento della stessa quantità di rifiuti di Pro2 nel caso B. Il Piano Amianto non ha assegnato al quadrante tale obiettivo ma semplicemente verificato il quantitativo di RCA collocabile nel quadrante stesso. Non v'è alcuna ragione di collocare maggiori rifiuti possibili, anzi, tale scelta inficia quell'equilibrio sui vari quadranti al fine del principio di prossimità.
- che il numero di mezzi o di km, per valutare gli impatti sulla viabilità non sono sufficiente per dare giudizi comparativi, occorre considerare le condizioni stradali in essere (nelle varie ipotesi considerate) e i carichi veicolari nei vari contesti
- che per la biodiversità non vi può essere equivalenza se i contesti sono diversi
- che i quantitativi ed i costi legati al reperimento di argille e terre di copertura possono risultare particolarmente diversi se si ampliano, come fatto presente in queste osservazioni, le ipotesi di confronto e le variabili messe in gioco.

Di fatto, ad avviso delle scriventi associazioni, OT, CT e CdS hanno abdicato su quanto invece era di loro specifica competenza, verificare e validare una proposta metodologica per pesare tra loro le alternative analizzate.

## In conclusione

Queste associazioni ribadiscono che la proposta progettuale è **in contrasto con gli obiettivi e le strategie fissate nel piano amianto** per quanto concerne i siti di conferimento (*promuovere l'impiego di siti idonei [...] al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse*).

**Questo contrasto**, non risultando dimostrato dal Proponente che la soluzione proposta sia ambientalmente migliore delle soluzioni valutate da ARPA nel proprio screening selettivo, anzi, che tale proposta mette a rischio quell'equilibrio impiantistico sui vari quadranti necessario ad attuare il principio di prossimità introdotto dal PRRS, **depone per il diniego del positivo giudizio di compatibilità ambientale.**

## In subordine

Richiamando i vizi formali (mancata acquisizione della Relazione Finale redatta dall'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica* a seguito pronunciamento *TAR*) e le censure qui svolte relativamente alla carente o impropria analisi delle osservazioni presentate dal pubblico e dallo stesso *Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica*, chiede che il Responsabile del Procedimento, l'OT, la CT, e la CdS:

- Portino a riesame, *ex novo*, tutte le osservazioni (delle scriventi associazioni ed altri soggetti) pervenute in procedura (14/7/2017, 12/2/2018, 17/9/2018), compresa la Relazione Finale
- Considerino tutte le osservazioni presentate in questa fase (4/01/2020) anche per le parti che non attengono i nuovi elaborati e le integrazioni presentate volontariamente dal Proponente

In particolare, sul tema del dimensionamento e dell'analisi delle alternative, queste associazioni richiedono un particolare riesame ed approfondimento volto a considerare più ipotesi alternative e più variabili vagliando anche un dimensionamento dell'impianto (Pro3) non superiore alle capacità valutate da ARPA per il Quadrante settentrionale.

Tale più ampio confronto tra più ipotesi progettuali ed alternative dovrebbe concludersi con una analisi condotta con un metodologica preliminarmente definita da OT, CT, e CdS, affinché sia perseguito il pubblico interesse e non il particolare interesse di impresa.

Se la metodologia per analizzare le proposte alternative è fissata/dettata dal Proponente non vi è più ragione di condurre la VIA.

Le scriventi associazioni chiedono pertanto, se sussistono ancora i presupposti:

- che siano richieste integrazioni al Proponente sul tema delle alternative.
- che sia condotto un confronto diretto tra il Proponente e coloro che hanno presentato pubbliche osservazioni (in assenza di acquisizione della Relazione Finale tale istanza è legittima, ancorché terza e quarta fase del procedimento in evidenza pubblica non sono stati più oggetto di esame dell'*Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica*

Rinnovano l'interesse ad assistere alle sedute della CdS, senza diritto di parola e con un solo rappresentante, ai sensi dello specifico regolamento provinciale.

In attesa di riscontri, distinti saluti.

Biella 6 gennaio 2020



Daniele Gamba

A nome e per conto di:

NO TAV - Gruppo Biellese

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

Rifondazione Comunista – Federazione di Biella

Potere al Popolo - Biella

Coalizione Sociale Biellese

PMLI – Organizzazione di Biella

**PS:** le presenti osservazioni sono presentate, a causa delle festività, con leggero ritardo rispetto ai termini non perentori definiti nell'avviso (3 gennaio 2020). Si confida nella corretta acquisizione in procedura, come definito da consolidata giurisprudenza poiché osservazioni presentate prima delle riunioni di CT, OT, e CdS.

Per contatti:

Daniele Gamba

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

[legambiente.biella@pec.ptbiellese.it](mailto:legambiente.biella@pec.ptbiellese.it)

tel. 360441473